Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Venerdì, 9 maggio 1924** **Numero 110**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1º di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi* — Ancona *G. Fogola* — Aquila *F. Agnelli* — Arezzo *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno *S. Pierucci* — Avellino *C. Leprino* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta* — Benevento *E. Podio* — Bergamo *Anonima libraria italiana* — Bologna *L. Cappelli* — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia *E. Castoldi* — Cagliari *G. Carta* — Caltanissetta *P. Milia Russo* — Campobasso *R. Golitti* — Caserta *F. Abussi* — Catania *G. Giannotta* — Catanzaro *G. Mazzocco* — Chieti *E. Piccirilli* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza *L. Luberto* — Cremona *E. Rastelli* — Cuneo *G. Salomone* — Ferrara *Taddei Soati.* — Firenze *M. Mozzon* — Fiume *Libreria Dante Alighieri* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti* — Genova *Anonima libraria italiana* — Girgenti (*). — Grosseto (*). — Imperia *S. Benedusi* — Lecce *Fratelli Lazzaretti.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata (*) — Mantova *G. Mondovì* — Massa Carrara *A. Zannoni.* — Messina *G. Principato* — Milano *Anonima libraria italiana* — Modena *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana* — Novara *R. Guaglio* — Padova *A. Draghi* — Palermo *O. Fiorenza* — Parma *D. Vannini* — Pavia *Successori Bruni Marelli* — Perugia (*) — Pesaro *G. Federici* — Piacenza *V. Porta.* — Pisa *Librerie italiane riunite* — Pola *E. Schmidt* — Potenza (*) — Ravenna *E. Lavagna e Fo.* — Reggio Calabria *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonricini.* — Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin* — Salerno *P. Schiavone* — Sassari *G. Ledda* — Siena *Libreria San Bernardino* — Siracusa *G. Greco* — Sondrio *Zarucchi* — Spezia *A. Zacutti* — Taranto *Fratelli Filippi* — Teramo *L. d'Ignazio* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani *G. Banci* — Trento *M. Disertori.* — Treviso *Longo e Zoppelli* — Trieste *L. Cappelli* — Udine *Carducci* — Venezia *S. Serafin.* — Verona *R. Cabianca* — Vicenza *G. Galla.* — Zara *E. de Schönfeld* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 27 gennaio 1924, n. 510, relativo all'approvazione della convenzione tra il Governo e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, per il trattamento di riposo al personale direttivo, insegnante, tecnico e di amministrazione delle Regie stazioni sperimentali e delle Regie scuole professionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 28 aprile scorso, all'art. 2 della convenzione, dove è detto: la nomina a stabile dopo il 10 maggio 1917, deve leggersi: la nomina a stabile dopo il 1º maggio 1917, come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

Nel R. decreto 30 aprile 1924, n. 596, che istituisce il Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio corrente, n. 105, all'art. 3, là dove è detto: Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 9 della legge 7 luglio 1907, n. 479, deve leggersi: della legge 7 luglio 1907, n. 429, come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Con provvedimento del 2 maggio corrente è stato conferito alle sotto elencate persone il diploma di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919 per l'attività veramente benefica svolta durante il periodo bellico, nel campo dell'assistenza militare:

Prof. dott. Gustavo Modena;
Ing. Volpino Volpini;
Avv. Augusto Giardini;
Cav. uff. Ottaviano Morici;
Cav. dott. Italo Giannobi.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 609.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio delle torpediniere « Procione » e « 23 O. S. » e della cannoniera « Pasubio ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge in data 21 dicembre 1922, n. 1800;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le torpediniere « Procione » e « 23 O. S. » e la cannoniera « Pasubio » sono radiate dal quadro del Regio naviglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 34. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 aprile 1924, n. 612.

Modificazione al regolamento speciale edilizio per Roma, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1522.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1522, con il quale fu autorizzato il comune di Roma ad adottare l'allegatovi regolamento speciale edilizio, allo scopo di disciplinare la costruzione di nuovi quartieri e di nuove abitazioni così entro come fuori il perimetro del vigente piano regolatore;
Viste le deliberazioni del Regio commissario di Roma, in data 23 maggio 1923, n. 684, e 22 dicembre stesso anno, n. 2102, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente con decisioni 7 luglio p. p., n. 2487, e 18 gennaio 1924, n. 270, con le quali è stato stabilito di modificare in via provvisoria il comma 7° dell'art. 8 del detto regolamento, per quanto riguarda costruzioni sui Lungotevere;
Considerato che la variante proposta è suggerita dalla opportunità di meglio utilizzare le aree, agevolando nel miglior modo le nuove costruzioni sui Lungotevere, col procurare un maggior numero di appartamenti nei fabbricati da costruire;
Vista la legge 11 luglio 1907, n. 502;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comma 7° dell'art. 8 del vigente regolamento speciale edilizio per Roma, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1522, resta così modificato:

« I fabbricati da costruirsi con prospetto su tutti i Lungotevere, tanto di destra quanto di sinistra, non potranno avere più di tre piani, compreso il pianterreno. Quando gravi ragioni di estetica e di igiene lo consiglino, il Comune avrà facoltà di limitare anche ad un'altezza massima di metri 18, l'altezza dei fabbricati con prospetto sul Lungotevere.

« Per tutti gli anzidetti edifici, potrà essere concesso che abbiano un numero maggiore di piani, purchè ciò non turbi le linee architettoniche di insieme dei Lungotevere e il decoro dei fabbricati vicini, e purchè chi intende valersi della concessione, inizi i lavori entro il 31 dicembre 1924 e li compia entro il 31 dicembre 1926.

« In ogni caso potrà essere permessa qualche parziale sopraelevazione, quando questa contribuisca al decoro del fabbricato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 44. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 614.

Proroga del termine stabilito per la corresponsione della indennità foraggio e del sussidio per l'acquisto della bardatura e del cavallo di servizio al personale del corpo Reale delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277, sul demanio forestale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 188;
Viste le leggi 3 marzo 1912, n. 134, e 16 giugno 1912, n. 582, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 agosto 1912, n. 944;
Visto il regolamento organico e disciplinare per il personale di custodia del corpo Reale delle foreste, approvato con R. decreto 7 febbraio 1915, n. 253;
Visto il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 68, portante modificazioni agli articoli 39 e 40 del regolamento 5 agosto 1912, n. 944, ed agli articoli 25 e 27 del regolamento 7 febbraio 1915, n. 253;
Udito il Consiglio per i servizi dell'agricoltura;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine fissato dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto 20 gennaio 1921, n. 68, portante provvedimenti relativi alla corresponsione dell'indennità di foraggio e del sussidio per l'acquisto del cavallo di servizio e della bardatura al personale del corpo Reale delle foreste, è prorogato fino al 31 ottobre 1925

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 37. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 616.

Estensione alle nuove Provincie della legislazione intesa a prevenire e a combattere le malattie delle piante e di quella fillosserica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per le poste ed i telegrafi, per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati nei territori annessi, in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, ed all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778:

a) la legge 26 giugno 1913, n. 888, che reca provvedimenti intesi a prevenire e a combattere le malattie delle piante, ed il relativo regolamento, approvato col decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 723;

b) le disposizioni contenute nel capitolo 1° del titolo I e nei titoli II e III del testo unico delle leggi per la fillossera e per i consorzi antifillosserici, approvato col decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474, con la modificazione di cui all'art. 3 del presente decreto, nonchè le disposizioni contenute nel capitolo 1° del titolo I e nel titolo II del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1099;

c) il decreto-legge Luogotenenziale 11 giugno 1918, n. 738, che eleva a L. 5 per ettaro il limite massimo della contribuzione annua dovuta dai proprietari di vigneti e di terreni vitati compresi nella circoscrizione del consorzio antifillosserico, ed il decreto-legge Luogotenenziale 18 marzo 1919, n. 466, che stabilisce in anni cinque la durata in carica delle Commissioni provinciali antifillosseriche.

Art. 2.

E' parimenti pubblicato, nei territori di cui all'articolo precedente, eccettuata la provincia di Zara, il R. decreto 14 novembre 1920, n. 1751, recante norme per la circolazione delle piante e dei semi nell'interno del Regno.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 49 del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, è così modificato:

« Chi avrà importato od aiutato ad importare in Italia i prodotti proibiti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente testo unico, incorrerà nella multa da L. 51 a L. 500 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — CIANO — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 39. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 aprile 1924, n. 620.

Nuove norme per la costituzione dei consorzi delle cattedre ambulanti di agricoltura e per il trattamento economico del personale tecnico delle stesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 513;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2471;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La cifra minima di contributi annui, continuativi o non, previsti dagli articoli 2 e 4 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2265, per l'ammissione degli Enti, nei consorzi di mantenimento delle cattedre ambulanti di agricoltura, viene elevata a L. 3000, fatta eccezione per i contributi deliberati dai Comuni o da gruppi di Comuni.

La proposta di ammissione, salvo il caso di Comuni o gruppi di Comuni, dovrà comunque, essere sottoposta dalla Commissione di vigilanza al Ministero dell'economia nazionale, il quale potrà negare la propria autorizzazione, qualora, a suo insindacabile giudizio, non la riconosca opportuna ai fini della istituzione.

Art. 2.

I minimi di stipendio iniziale del personale tecnico, previsti dal 1° comma dell'art. 7 del R. decreto sopra indicato, sono, rispettivamente, elevati come segue:

Direttori di cattedre provinciali . . .	L. 12,000
Direttori di cattedre autonome di minor circoscrizione	» 10,000
Reggenti di sezioni, ordinarie o specializzate	» 9,000
Assistenti	» 6,000

Gli aumenti periodici di stipendio saranno concessi, per cinque quadrienni successivi, e, per ciascun quadriennio, nella cifra di L. 1000 pei direttori di cattedre provinviali, di L. 800 pei direttori di cattedre autonome di minor circoscrizione, di L. 700 pei reggenti di sezioni ordinarie o specializzate, e di L. 500 per gli assistenti.

Restano ferme le disposizioni contenute nel terzo e nel quarto comma dello stesso art. 7 e nel successivo art. 8, in quanto non modificate dal presente decreto, nonchè la limitazione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2471.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 50. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 aprile 1924, n. 627.
Rinvio delle elezioni generali amministrative.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839,

Veduto l'articolo 115 del citato R. decreto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La rinnovazione generale ordinaria dei Consigli comunali, che dovrebbe aver luogo nel corrente anno 1924, è rinviata al 1925.

Con successivo decreto verranno stabiliti i termini per la ricostituzione dei Consigli provinciali, ai sensi del primo comma dell'articolo 115 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Resta sospesa fino alla rinnovazione generale ordinaria dei Consigli comunali ed alla ricostituzione dei Consigli provinciali la scadenza dalle rispettive cariche dei sindaci, delle Giunte municipali, dei presidenti e dei membri delle Deputazioni provinciali e dei componenti le Commissioni, la cui nomina spetti ai Consigli comunali e provinciali. Le rinnovazioni parziali o totali che avvengano nel periodo stesso, cesseranno di avere effetto con la ricostituzione dei Consigli comunali e provinciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 53. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1924.
Nomina della Deputazione della borsa di Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli istituti di emissione, dell'istituto che esercita la stanza di compensazione in Torino e della Camera di commercio e industria di Torino in ordine alla costituzione della Deputazione della borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero delle finanze in data 23 gennaio 1924, n. 67;

Decreta:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1924 la Deputazione della borsa di Torino è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Codevilla comm. Silvio, delegato governativo;
2. Fabris dott. comm. Giuseppe, scelto di concerto dagli istituti di emissione;
3. Forcellini cav. uff. Eduardo, scelto dall'istituto esercente la stanza di compensazione;
4. Ovazza comm. Ernesto, 5. Parea comm. Carlo, 6. Rizzetti cav. Spirito, 7. Sella cav. Gaudenzio, proposti dalla Camera di commercio di Torino.

Membri supplenti:

1. Ceriana Amedeo, 2. Giorgis cav. Camillo, 3. Musso avv. cav. uff. Giuseppe, proposti dalla Camera di commercio di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1924.

Il Ministro: CORBINO.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1924.
Applicazione di tasse sui cani nel comune di Appiano (Trento).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Nostro Ministro per le finanze;

Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, e il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1746;

Veduta la legge 8 giugno 1892 (B.L.P. n. 17), modificata con la legge 25 aprile 1895 (B.L.P. n. 24), riguardante la vigilanza sui comuni della provincia di Trento;

Veduto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la deliberazione 11 novembre 1922, numero 1379/2-III, con la quale la Giunta provinciale straordinaria di Trento autorizzava il comune di Appiano ad applicare, per l'anno 1922, le seguenti tasse sui cani:

1° L. 10 per i cani maschi, da elevarsi a L. 30 per ogni cane tenuto in eccedenza ad uno;

2° L. 80 per le cagne.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Baldichieri, Sangemini, Brescello, Nembro, Muro Leccese, Bompietro, Montecorvino Rovella, Castelmorrone, Cotronei e Catanzaro.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 31 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Baldichieri;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario Regio, il quale assunse servizio il 9 febbraio 1924, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Baldichieri è prorogato di tre mesi a decorrere dal giorno 8 maggio 1924.

Alessandria, addì 23 aprile 1924.

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Veduto il R. decreto 31 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Sangemini;
Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sangemini è prorogato di tre mesi.

Perugia, addì 30 aprile 1924.

Il Prefetto: MORMINO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Veduto il R. decreto 7 febbraio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Brescello;
Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Brescello è prorogato di altri tre mesi.

Reggio Emilia, addì 1° maggio 1924.

Il Prefetto: FARELLO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Veduto il R. decreto 31 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Nembro;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto compiere la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e risolvere alcune importanti questioni e che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nembro è prorogato di tre mesi.

Bergamo, addì 28 aprile 1924.

Il Prefetto: CANTORE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI LECCE

Veduto il R. decreto 24 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Muro Leccese;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, mentre d'altro canto, la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Muro Leccese è prorogato di tre mesi.
Il signor sottopretetto di Gallipoli è incaricato dell'esecuzione.

Lecce, addì 5 maggio 1924.

p. *Il Prefetto*: DENTICE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il R. decreto 13 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Bompietro;
Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bompietro è prorogato di tre mesi.

Palermo, addì 30 aprile 1924.

Il Prefetto: BENEDETTO SCELSI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il R. decreto 17 gennaio 1924, col quale fu sciolto il Consiglio comunale di Montecorvino Rovella;

Tenuta presente la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Letto l'espresso 27 aprile scorso n. 95 con cui il Commissario straordinario riassume i provvedimenti adottati e quelli da adottarsi in relazione al miglioramento della finanza, della viabilità e dei pubblici servizi;

Ritenuto pertanto che il Commissario predetto non ha ancora potuto completare la sistemazione della civica azienda e d'altra parte la situazione dei partiti locali non consente pel momento di convocare i comizi;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montecorvino Rovella è prorogato di tre mesi.

Salerno, addì 1° maggio 1924.

Il Prefetto: Solmi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Veduto il R. decreto 17 febbraio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Castelmorrone;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte che abbiano luogo subito colà le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castelmorrone è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 2 maggio 1924.

Il Prefetto: Graziani.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Veduto il R. decreto 6 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Cotronei;

Veduta la legge comunale e provinicale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cotronei è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 19 marzo 1924.

Il Prefetto: Porro.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il R. decreto 13 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Catanzaro;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto provvedere all'assetto finanziario del Comune; alla sistemazione del personale che attende da lungo tempo il nuovo organico; all'espletamento degli atti per gli edifici scolastici; all'appalto di vari servizi pubblici tenuti in economia, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Catanzaro è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 12 aprile 1924.

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIENZA

(3ª *pubblicazione*).

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni portate dagli articoli 29 e seguenti del regolamento 27 agosto 1916, n 1151, riguardante la Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale, si rende noto che fu denunziato il furto del certificato nominativo infradescritto rappresentante 4 cartelle del Credito comunale e provinciale e che contemporaneamente venne fatta domanda a questa Amministrazione onde, previe le prescritte formalità, sia rilasciato nuovo titolo in sostituzione di quello rubato.

Si avverte che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, il suddetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e questa Amministrazione della Cassa depositi e prestiti provvederà all'emissione di un nuovo certificato.

Natura delle cartelle: 3.75 % ordinario. Numero d'iscrizione del certificato: 803 Data di emissione: 10 gennaio 1919. Intestazione del certificato: Cappella della Madonna di Savona in San Nicolò da Tolentino in Roma. Valore nominale complessivo: L. 4000. Numero d'iscrizione delle cartelle comprese nel certificato: 18595, valore L. 1000; 18596 valore L. 1000; 18597, valore L. 1000; 18598, valore L. 1000.

Roma, addì 9 maggio 1924.

Il direttore generale: Valle

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 1° corr. in Ailai, provincia di Cagliari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 6 maggio 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 40).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	84092	329 —	Prole nascitura di Granzano *Teresa* fu Francesco, sotto la cura di Bertoglio Carlo, domiciliata a Torino.	Prole nascitura di Granzano o *Granzan o Grand Jean-Carola-Teresa o Teresa* fu Francesco, ecc., come contro.
»	359352	105 —	Masenza Fulvia di Alfredo, *nubile*, domiciliata a Torino.	Masenza Fulvia di Alfredo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Torino.
»	166057	63 —	Morello Clorinda di *Giuseppe-Antonio*, moglie di Valerio Valeriano di Domenico, dal medesimo legalmente separata, domiciliata a San Michele di Rapallo (Genova), vincolata.	Morello Clorinda di *Antonio-Giuseppe*, ecc., come contro.
5 %	64800	45 —	Verzillo *Verina*, nubile, domiciliata a Santa Maria Capua Vetere.	Verzillo *Verina di Michele*, ecc., come contro
»	27189	200 —	Giuffrè Antonina di *Antonino*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Resuttano (Caltanissetta), vincolata.	Giuffrè Antonina di *Giuseppe-Antonio*, minore, ecc., come contro.
»	306865	1250 —	*Groppallo Giacomina* di Giuseppe, nubile, domiciliata in Genova, vincolata.	*Gropallo Giacomina-Felicita di Giuseppe*, nubile, ecc., come contro, vincolata.
»	306866	1250 —	*Groppallo Felicita* di Giuseppe, ecc., come la precedente, vincolata.	
3.50 %	453001	42 —	Milano *Bice-Enrica fu Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Scazzocchio Giuditta fu Settimio vedova Milano, domiciliata in Sora (Caserta).	Milano *Enrica-Bice fu Leone-Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
»	453002	42 —	Milano Raffaele-Alfredo fu *Giuseppe*, minore, ecc., come la precedente.	Milano Raffaele-Alfredo fu *Leone-Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
»	453003	42 —	Milano Settimio-Armando fu *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente	Milano Settimio-Armando fu *Leone-Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
»	418418	59 50	Bruno *Antonio* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Coppola Mariangela fu Pasquale vedova Bruno e moglie in seconde nozze di Coccaro Francesco fu Antonio, domiciliato a Valle dell'Angelo (Salerno).	Bruno *Pietro-Antonio*, ecc., come contro.
3.50 % mista	3325 4257	70 — 35 —	Fusaro *Clotilde* di Marcello, nubile, domiciliata a Cassano Spinola (Alessandria).	Fusaro *Rosa-Clotilde-Catterina* di Marcello, nubile, ecc., come contro.
3.50 %	319213	423 50	Tiscornia Maria-Emma di Luigi, moglie di Trotta *Nicolò* di Giuseppe, domiciliata a Caserta, vincolata.	Tiscornia Maria-Emma di Luigi, moglie di Trotta *Nicola* di Giuseppe, domiciliata a Caserta, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 105

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 6 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	143 75	Belgio	116 41
Londra	97 739	Olanda	8 345
Svizzera	398 72	Pesos oro	16 68
Spagna	309 64	Pesos carta	7 30
Berlino	—	New-York	22 178
Vienna	0 031	Oro	429 86
Praga	65 86		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso
3.50 % netto (1906)	85 74
3.50 % » (1902)	81 —
3.00 % lordo	52 50
5.00 netto	98 37
Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84 94

Bollettino N. 107

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 8 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	139 54	Belgio	113 41
Londra	97 9 5	Olanda	8 39
Svizzera	398 03	Pesos oro	16 75
Spagna	309 95	Pesos carta	7 37
Berlino	—	New York	22 416
Vienna	0 0315	Oro	432 52
Praga	65 80		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso
3 50 % netto (1906)	85 80
3 50 % » (1902)	81 —
3 00 % lordo	52 67
5 00 % netto	98 53
Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84 91

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di capofficina fucinatore presso la Regia scuola industriale di Teramo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il regolamento generale per l'insegnamento industriale approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola industriale di Teramo, è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di capofficina fucinatore.

Lo stipendio iniziale è di L. 7000 oltre L. 500 di indennità per servizio attivo e indennità caroviveri.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto agli aumenti periodici come dalle tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sino a raggiungere uno stipendio massimo di L. 13,700 e L. 800 per supplemento di servizio attivo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme legalmente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci di impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante;

e) cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

Le notizie contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

f) l'elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.

I certificati indicati nelle lettere *b)*, *c)*, *d)* debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 3.

Le prove di esami avranno luogo a Teramo. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

Il capofficina prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni.

In caso favorevole sarà nominato stabile e allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 16.50 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, della Scuola e del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 24 aprile 1924

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.